

COMUNE DI ZOPPOLA

Provincia di Pordenone

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

**Approvato con
delibera del
Consiglio Comunale
n.5 del 12/05/2014**

ALLEGATO SUB A ALLA DELIBERAZIONE DI C.C. N. 5 DEL 12/05/2014

IL SINDACO
f.to Dott.ssa Francesca Papais

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to dott. Vincenzo Greco

INDICE

Art. 1 -	<i>Oggetto del regolamento</i>	
Art. 2 -	<i>Soggetto Attivo</i>	
Art. 3 -	<i>Presupposto e finalità</i>	
Art. 4 -	<i>Soggetti passivi</i>	
Art. 5 -	<i>Immobili soggetti al tributo</i>	
Art. 6 -	<i>Periodi di applicazione del tributo</i>	
Art. 7 -	<i>Determinazione della base imponibile</i>	
Art. 8 -	<i>Aliquote e detrazioni</i>	
Art. 9 -	<i>Servizi indivisibili e relativi costi</i>	
Art. 10 -	<i>Versamento del tributo</i>	
Art. 11 -	<i>Importi minimi</i>	
Art. 12 -	<i>Dichiarazione</i>	
Art. 13 -	<i>Rimborsi e compensazione</i>	
Art. 14 -	<i>Funzionario responsabile</i>	
Art. 15 -	<i>Verifiche ed accertamenti</i>	
Art. 16 -	<i>Sanzioni ed interessi</i>	
Art. 17 -	<i>Accertamento con adesione</i>	
Art. 18 -	<i>Riscossione coattiva</i>	
Art. 19 -	<i>Trattamento dei dati personali</i>	
Art. 20 -	<i>Norma di rinvio</i>	
Art. 21 -	<i>Entrata in vigore</i>	

ART. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15/12/1997, n. 446, disciplina l'applicazione del Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), istituita dall'art. 1, commi 639 e seguenti, della Legge 27/12/2013, n. 147, nel Comune di Zoppola.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

ART. 2
SOGGETTO ATTIVO

1. E' soggetto attivo del tributo il Comune di Zoppola per gli immobili soggetti al tributo che insistono sul suo territorio.

ART. 3
PRESUPPOSTO E FINALITA'

1. Presupposto del tributo comunale per i servizi indivisibili, di seguito TASI, è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'imposta municipale propria, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli.

2. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo 9 del presente regolamento.

ART. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al successivo articolo 5.

2. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, i possessori o i detentori possono effettuare il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o detenzione avendo riguardo, per la propria quota, alla destinazione del fabbricato o dell'area fabbricabile.

3. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. In tale ipotesi l'occupante sarà tenuto al versamento della TASI nella misura del 30%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.

4. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

5. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta solo dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

ART. 5 IMMOBILI SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla TASI tutti i fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, posseduti o detenuti a qualsiasi titolo.

2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel catasto fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Quest'ultima è tale quando è destinata in modo effettivo e concreto a servizio o ornamento di un fabbricato, mediante un'oggettiva, durevole e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, e qualora sia espressamente dichiarata come tale nella dichiarazione del tributo.

3. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, si considera abitazione principale per il nucleo familiare un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2-C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

4. Per area edificabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, anche semplicemente adottati e non approvati dall'organo competente, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. L'area inserita nello strumento urbanistico generale è, ai fini del tributo, edificabile, a prescindere dall'approvazione di eventuali strumenti attuativi necessari per la sua edificazione.

5. Nel caso di fabbricato di nuova costruzione lo stesso è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. In presenza di accatastamento il fabbricato è soggetto comunque all'imposta, purché sia dichiarato come ultimato.

6. Sono comunque esenti dal tributo le fattispecie previste dall'art. 1, comma 3, del Decreto Legge 06/03/2014, n. 16.

ART. 6 PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. Il tributo è dovuto per anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; A tal fine il mese durante il quale il possesso, la detenzione o l'occupazione si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.

ART. 7 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile degli immobili soggetti alla TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU).

ART. 8
ALIQUOTE E DETRAZIONI

1. L'aliquota di base del tributo è fissata dalla legge nell'1 (uno) per mille. Il Comune può provvedere alla determinazione di aliquote diverse, nel rispetto delle disposizioni di legge, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata entro la data di approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.
2. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote può prevedere apposite detrazioni d'imposta nei casi previsti dalla legge.
3. Le aliquote e le detrazioni, in mancanza di ulteriori provvedimenti deliberativi, si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296.

ART. 9
SERVIZI INDIVISIBILI E RELATIVI COSTI

1. L'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, è riportata nell'allegato A) del presente regolamento relativamente all'anno 2014.
2. L'allegato di cui al comma 1) sarà annualmente aggiornato con deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 10
VERSAMENTO DEL TRIBUTO

1. Il versamento del tributo è effettuato, per l'anno di riferimento, in due rate, la prima con scadenza **16 giugno** per quanto dovuto nel primo semestre e la seconda con scadenza **16 dicembre** per il saldo annuo.
2. E' consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno
3. Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo di:
 - a) modello di pagamento unificato (F24);
 - b) bollettino di conto corrente postale conforme al modello approvato con apposito Decreto Ministeriale;secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 09 luglio 1997 n. 241.
4. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente.
5. Il Comune, nel rispetto del principio di leale collaborazione e con l'obiettivo della semplificazione, può inviare avvisi di pagamento e/o moduli precompilati contenenti la proposta dell'importo da versare. La puntuale verifica dei dati di calcolo contenuti negli avvisi spetta al contribuente che, nel caso di elementi o fatti non ancora noti all'Ente al momento dell'invio, è tenuto a darne tempestiva segnalazione.
6. In caso di mancata ricezione dell'avviso o del modulo di cui al comma 5, il soggetto passivo è comunque tenuto al versamento dell'imposta dovuta nei termini.
7. Nel caso l'importo da versare quale acconto risultasse inferiore all'importo minimo stabilito dal Regolamento delle Entrate, l'imposta complessivamente dovuta nell'anno dovrà essere versata con il saldo.
8. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto da versare è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006. L'arrotondamento, nel caso di impiego del modello F24, deve essere operato per ogni codice tributo.

ART. 11
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente non è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti è inferiore a quanto stabilito dall'art. 15 comma 3 del vigente Regolamento delle Entrate.
2. Per il medesimo importo non sono eseguiti i rimborsi.

ART. 12 DICHIARAZIONE

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
2. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine indicato dal precedente comma 1.
3. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano variazioni da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In tal caso la dichiarazione va presentata entro i termini di cui al comma 1).
4. Non sussiste obbligo di dichiarazione in tutti i casi in cui lo stesso non è previsto ai fini IMU.

ART. 13 RIMBORSI E COMPENSAZIONE

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine perentorio di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. L'istanza di rimborso deve essere corredata dalla documentazione atta a dimostrare il diritto allo stesso.
2. E' comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine quinquennale esclusivamente nel caso in cui l'imposta sia stata erroneamente versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di provvedimenti di accertamento non ancora divenuti definitivi da parte del Comune soggetto attivo del tributo.
3. Sull'istanza di rimborso il Comune si pronuncia entro 180 giorni dalla presentazione della data di presentazione.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, l'imposta per la quale il Comune abbia accertato il diritto al rimborso può essere compensata con gli importi dovuti a titolo sia di TASI che di IMU. La compensazione avviene su richiesta del soggetto passivo da prodursi contestualmente all'istanza di rimborso o entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di rimborso. Con le stesse modalità, e fino alla completa prescrizione dell'imposta, possono essere utilizzate anche eventuali somme a credito per l'Imposta Comunale sugli Immobili.
5. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel regolamento comunale delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della L. 296/06, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
6. Non si procede al rimborso o alla compensazione di somme per importi inferiori ai limiti minimi di versamento spontaneo fissati nel presente regolamento.

ART. 14 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. A norma dell'art. 1, comma 692, della L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa

e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge. La Giunta può altresì nominare responsabili differenti per i singoli tributi componenti l'imposta unica comunale.

ART. 15 VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
- c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale medesimo può stipulare apposite convenzioni.

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

- d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
2. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi e delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo. L'avviso di accertamento relativo ad un medesimo periodo d'imposta può riguardare congiuntamente tutti i tributi componenti la IUC o anche solo uno o alcuni di essi, potendosi altresì emettere anche più avvisi per una medesima annualità purché riguardanti tributi diversi o violazioni differenti.
3. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato (F24).
4. Gli accertamenti divenuti definitivi, perché non impugnati nei termini o a seguito di sentenza passata in giudicato, tengono luogo della dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

ART. 16 SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della Tassa sui servizi indivisibili risultante dalla dichiarazione presentata alle prescritte scadenze viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del Decreto Legislativo 472/97. Nel caso di versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Per la predetta sanzione

non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del Decreto Legislativo 472/97.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, di infedele dichiarazione o di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 64, comma 1 let. a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

3. Le sanzioni di cui al precedente comma è ridotta ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi, nei casi previsti dalle vigenti norme di legge.

ART. 17 ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Ai sensi dell'art. 50 della L. 27/12/1997, n. 449 si applica alla Tassa sui servizi indivisibili (TASI) l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi dettati dal Decreto Legislativo 218/1997.

ART. 18 RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 15, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

2. La notifica del relativo titolo esecutivo avviene, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'art. 1, comma 163, della L. 296/2006.

ART. 19 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del Decreto Legislativo 196/2003.

ART. 20 NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina del tributo per i servizi comunali (TASI) , nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

ART. 21 ENTRATA IN VIGORE

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2014.